



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Sergio Beltrani

-Presidente-

Anna Maria De Santis

-relatore-

Sent. n.544/2026

Massimo Perrotti

P.U.- 14/04/2026-

Giuseppe Nicastro

R.G. n.5167/2026

Daniela Bifulco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

██

██

avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 14/10/2025

visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione del ██████████ limitatamente al capo 4 e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; in relazione alla posizione del ██████████ con riguardo all'applicabilità delle pene sostitutive e al riconoscimento del danno patrimoniale;

letta la memoria a firma del patrono della parte civile costituita, Avv. ██████████, corredata di conclusioni scritte e nota spese;

lette le conclusioni rassegnate dal difensore di ██████████ Avv. ██████████



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vasto in data 18/6/2024, così provvedeva:

- esclusa quanto a [REDACTED] la contestata recidiva, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti ai capi 1 e 5 (quest'ultimo limitatamente alle condotte consumate nel maggio 2017), già riqualificati dal primo giudice ai sensi dell'art. 643 cod.pen., e rideterminava la pena per le residue imputazioni nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1100 di multa;

- quanto al [REDACTED] dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati di falso ascritti al capo 6) limitatamente alle condotte consumate nell'anno 2017, rideterminando la pena per i residui addebiti in anni uno, mesi tre di reclusione.

La Corte territoriale confermava le restanti statuizioni della sentenza impugnata, ivi comprese quelle risarcitorie.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen.

L'Avv. [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED]

2.1 La violazione dell'art. 643 cod.pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di circonvenzione di persona incapace.

Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito esauriente risposta alle doglianze difensive che deducevano il difetto di prova in ordine alla condizione di deficienza psichica della p.o., attesa l'inidoneità a tal fine delle certificazioni mediche acquisite in atti. Aggiunge che il [REDACTED] conduce una vita normale, ha frequentato le scuole dell'obbligo, ha svolto attività lavorativa e nel corso dell'esame dibattimentale ha reso dichiarazioni non credibili su più circostanze. A sostegno della ridotta capacità di discernimento è stata addotta documentazione proveniente da un medico generico inidonea ad attestare il certificato stato di ritardo mentale in assenza di un accertamento peritale sul punto. Il difensore deduce, inoltre, che nella specie manca la prova della consapevolezza dell'imputato circa lo stato di menomazione psichica della p.o., da lungo tempo a lui noto come persona "semplice" ma pienamente autonoma nelle attività quotidiane e lavorative. Con riguardo all'apertura del conto corrente il ricorrente assume che l'atto non importi alcun effetto dannoso per il titolare che può chiuderlo in qualsiasi momento mentre con riguardo al finanziamento effettuato a nome del [REDACTED] per l'acquisto di elettrodomestici destinati all'imputato (capo 2), quest'ultimo ha provveduto al pagamento di tutte le rate sicchè deve escludersi qualsivoglia documento per la p.o. in relazione al capo 2 come pure con riguardo al capo 5, avente ad oggetto l'appropriazione della carta bancomat e dei documenti della p.o.

2.2 La violazione dell'art. 493-ter cod.pen. in relazione al capo 4 e la correlata mancanza di motivazione.

Il difensore assume che la Corte territoriale ha omissa la motivazione in ordine alle doglianze formulate con l'atto d'appello in relazione al delitto di indebito utilizzo di strumenti di



pagamento contestato al capo 4. In particolare in sede di gravame la difesa aveva sostenuto che la carta bancomat era stata utilizzata dal prevenuto esclusivamente per i versamenti destinati a coprire le rate del finanziamento acceso a norme della p.o. con danaro suo proprio senza alcun illecito prelievo con conseguente difetto di tipicità della condotta.

2.3 La violazione di legge con riferimento alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi 1) e 5). Il difensore lamenta che la sentenza impugnata pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo 1 e parzialmente per le condotte ascritte sub 5 ha comunque applicato l'aumento a titolo di continuazione per detti titoli omettendo, altresì, di rilevare la maturata prescrizione anche per le residue condotte contestate al capo 5. A detto riguardo aggiunge che l'appropriazione della tessera sanitaria contestata come commessa in data antecedente il 16/6/2020 alla stregua delle risultanze acquisite doveva essere retrodatata al 3/7/2017 allorché la stessa fu consegnata all'imputato unitamente alla carta di identità dalla p.o.

2.4 La violazione dell'art. 62-*bis* cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito del tutto trascurato gli elementi favorevoli richiamati nell'atto di appello.

2.5 La violazione dell'art. 133 cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, avendo la sentenza impugnata determinato la pena base in misura superiore al minimo edittole senza fornire risposta ai rilievi difensivi in punto di onerosità del trattamento sanzionatorio.

L'Avv. [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED]

3. La violazione dell'art. 483 cod.pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato.

Il difensore lamenta che la Corte di merito ha confermato la colpevolezza del ricorrente per i delitti di falso ex art. 483 cod.pen. ascrittigli ritenendolo responsabile della [REDACTED] s.r.l. e addebitandogli la falsa attestazione del rapporto di lavoro asseritamente in corso tra il [REDACTED] e la società. La Corte d'appello ha ommesso di considerare che l'imputato non era l'amministratore della società ed effettuava su incarico dell'amministratore vari adempimenti che concernevano la stessa ma senza avere alcuna autonomia decisionale sicché non sussistevano le condizioni per una pronuncia di condanna rispettosa del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.1 La violazione dell'art. 131-*bis* cod.pen. e connesso vizio di motivazione per manifesta illogicità, per avere la sentenza impugnata disatteso la richiesta difensiva sull'assunto della gravità della condotta senza tener conto dell'entità della pena irrogata, della tenuità dell'offesa e dell'assenza di abitudine ostativa.

3.2 La violazione degli artt. 62-*bis* e 133 cod.pen. e correlata manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici d'appello ommesso di considerare la condotta processuale del ricorrente, la distanza temporale dei fatti e l'assenza di danno per la p.o.

3.3 La violazione degli artt. 53 e segg. L. 689/81 e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.



Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha omissa la motivazione con riguardo alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sebbene ricorressero le condizioni per l'accoglimento dell'istanza.

3.4 La violazione dell'art. 574 cod.pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al risarcimento dei danni in favore della p.o., dovendo escludersi che la condotta posta in essere dall'imputato abbia causato danni alla p.c., profilo in ordine al quale la sentenza impugnata non ha fornito risposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo proposto nell'interesse di [REDACTED] in punto di compromissione delle capacità psichiche della p.o. è generico e aspecifico alla luce della congrua motivazione rassegnata dalla Corte di merito alle pagg. 5-6. Infatti la sentenza impugnata ha richiamato a sostegno dello stato di deficienza psichica della p.o. la certificazione in atti del Centro di salute mentale di [REDACTED] attestante un ritardo cognitivo importante della vittima, evidenziandone, altresì, la sicura riconoscibilità alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite e dell'accertata pregressa frequentazione tra le parti. Si tratta di valutazione conforme ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacità critiche (tra molte, Sez. 2, n. 23283 del 24/02/2023, R., Rv. 284729 - 01).

La Corte di merito ha fornito inoltre adeguata giustificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi della fattispecie con riguardo all'attività induttiva e al compimento di atti pregiudizievoli ed ha confutato la tesi difensiva della consapevole disponibilità della vittima alle operazioni contrattuali incriminate con argomenti con cui la difesa non si rapporta puntualmente, reiterando rilievi già adeguatamente scrutinati e disattesi con motivazione priva di aporie e frizioni logiche.

2. Il secondo motivo che denuncia l'omessa motivazione in relazione al capo 4 è fondato. Il secondo motivo d'appello contenente censure alla contestata violazione dell'art. 493-ter cod.pen. è stato, infatti, del tutto ignorato dalla Corte territoriale

3. Quanto al terzo motivo v'è da rilevare che, a seguito della riqualificazione operata in primo grado ai sensi dell'art. 643 cod.pen. delle condotte contestate ai capi 1,3,5, il [REDACTED] rispondeva di quattro episodi di circonvenzione d'incapace in quanto il capo 2 era in tal senso qualificato fin dall'origine. Il Tribunale (pag. 19) ha ritenuto responsabile il [REDACTED] di tutti i capi contestati; ha fissato la pena base in relazione al reato di cui al capo 3, reputato più grave (finanziamento [REDACTED] in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa e ha quantificato la continuazione in mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa con riguardo ai residui reati, ivi compreso quello di cui all'art. 493-ter cod.pen. di cui al capo 4. La Corte d'Appello in esito alla declaratoria di prescrizione, conseguente all'esclusione della recidiva, del capo 1 e parzialmente



del capo 5, ha mantenuto la pena base determinata in primo grado nella misura di anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa e, per mera svista, ha operato l'aumento a titolo di continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa facendo riferimento al capo 1 (prescritto), dovendosi invece intendere l'incremento riferito al capo 2, e in pari misura per le residue condotte oggetto di contestazione al capo 5, e ha infine irrogato mesi due di reclusione ed euro 300 di multa ex art. 81 cod.pen. per l'indebito utilizzo della carta bancomat. Le censure difensive relative all'illegittimità dell'aumento sono, dunque, destituite di fondamento stante la chiara riferibilità dell'aumento contestato non al capo 1 della rubrica, dichiarato prescritto, bensì al capo 2.

3.1 L'eccezione di prescrizione del reato sub 5 nella parte non dichiarata perenta dalla sentenza impugnata poggia sulla retrodatazione della condotta in quanto l'appropriazione della tessera sanitaria del [REDACTED] sarebbe avvenuta contestualmente alla carta di identità il 3/7/2017. Il motivo è generico e postula accertamenti in punto di fatto preclusi in sede di legittimità.

4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, assorbite le residue doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente al capo 4 con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Le restanti censure debbono essere invece dichiarate inammissibili.

5. Le censure in punto di responsabilità formulate dalla difesa di [REDACTED] in relazione al delitto di cui all'art. 483 cod.pen. sono reiterative di rilievi adeguatamente confutati fin dal primo grado (pag. 17 sent. Trib.) e, comunque, manifestamente infondati. Invero la circostanza che l'imputato, proprietario del 50% delle quote della [REDACTED] s.r.l. svolgesse la funzione di amministratore di fatto della società emerge con incontestabile evidenza dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] che, avendo svolto l'incarico di commercialista nell'interesse della compagine, ha riferito in dibattimento di aver intrattenuto rapporti esclusivamente con l'imputato in relazione a tutti gli adempimenti contabili di sua competenza, ricevendone la documentazione relativa all'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato e quanto necessario per la formazione delle buste-paga.

5.1 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riguardo al secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod.pen. La Corte territoriale, ad evasione delle doglianze difensive, ha richiamato in senso ostativo, oltre alla gravità della condotta, la sua reiterazione con valutazione insuscettibile di censura in questa sede in quanto rispettosa dei parametri individuati da Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01 ai fini dell'apprezzamento della tenuità esimente in ipotesi di reato continuato.

5.2 Non superano il vaglio d'ammissibilità neppure le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'onerosità del trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata congruamente giustificato la determinazione della pena, rimarcando la



reiterazione delle condotte di falso, indice di significativa intensità del dolo, e l'assenza di elementi apprezzabili ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria.

6. Risulta fondata la censura di cui al quarto motivo inerente l'omessa motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Invero con l'atto d'appello il difensore, munito di procura speciale all'uopo rilasciata, chiedeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, nell'ipotesi di contenimento del trattamento sanzionatorio al di sotto di un anno di reclusione, con la pena pecuniaria sostitutiva, richiesta in ordine alla quale la Corte di merito ha omesso di pronunciare.

6.1 Le conclusive censure in ordine alle statuizioni civili sono inammissibili. Il primo giudice ha pronunciato una condanna generica al risarcimento del danno demandandone alla sede propria civile la quantificazione. Il difensore lamenta che la Corte d'Appello non ha fornito risposta al gravame difensivo che aveva segnalato che la condotta posta in essere dall'imputato non aveva causato alcun danno alla p.o. La manifesta infondatezza delle doglianze di cui si assume l'omesso scrutinio osta a una pronuncia di annullamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). Infatti, anche a voler prescindere dalla chiara strumentalità delle condotte di falso rispetto all'attività dispositiva della p.o., questa Corte ha con costanza chiarito che l'affermazione della penale responsabilità comporta per l'imputato la responsabilità civile per il danno "ex delicto" che, pur non identificandosi con l'evento, è conseguenza necessaria dell'evento stesso (Sez. 3, n. 1301 del 09/11/2016, dep. 2017, La Manna, Rv. 269414 - 01; Sez. 5, n. 43363 del 21/10/2010, Mameli, Rv. 248952 - 01) e comprende anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota, Rv. 269271 - 01; Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170 - 01).

7. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [REDACTED] limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto mentre le residue censure devono essere dichiarate inammissibili. Il giudice del rinvio è, altresì, onerato della regolazione delle spese tra le parti per l'odierno grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] limitatamente al reato di cui al capo 4) e nei confronti di [REDACTED] limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di conversione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti alla Corte di Appello di Perugia. Dichiarà inammissibili nel resto i ricorsi e irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità. Spese di parte civile al definitivo.



Così deciso in Roma il 14 aprile 2026

Il Consigliere estensore
Anna Maria De Santis

Il Presidente
Sergio Beltrani

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Sergio Beltrani

